

La mail di Gilda è arrivata a noi con ritardo, in data odierna a causa dell'amministrazione.

Questa Commissione ribadisce che ha operato in base a quanto dall'ACQ del 7/8/1998 e della Circolare 1/2022 che prevede "...Le decisioni della Commissione Elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei...", indicazioni che questa Commissione ha rispettato. Il 25/03/22 è stata data immediata comunicazione dell'esclusione all'O.S.. Nella stessa giornata l'O.S. ha presentato ricorso avverso la decisione assunta da questa Commissione e il 29/03/22 la Commissione ha prontamente risposto a quanto avanzato dall'O.S. ricorrente. ACQ e sulla nota ARAN al par. § 16 "Contro le decisioni della Commissione Elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei Garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale...".

La commissione elettorale, richiamato che:

✂ L'art. 4 comma 2, parte seconda del CCNQ del 7 agosto 1998 precisa che :

*2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione **non inferiore al 2%** del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.*

✂ L'art. 6 comma 1 parte seconda del CCNQ del 7 agosto 1998 , prevede tra i compiti della commissione elettorale quello di

- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;

✂ L'art. 7 della Circolare n. 1/2022 dell'ARAN afferma che

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale

✂ L'art. 10, comma 4 della Circolare n. 1/2022 dell'ARAN afferma che *la Commissione elettorale verifica le liste e le candidature e ne decide*

l'ammissibilità;

✦ L'art. 10, comma 5 della Circolare n. 1/2022 dell'ARAN afferma che

La commissione elettorale esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione Elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni Elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.RA.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

ribadisce la legittimità del proprio operato e delle proprie scelte in quanto

✦ richiamato che l'art. 4 c. 2 del CCNQ 7/8/1998 recita testualmente che “*per la presentazione delle liste [...] è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti*”, appare evidente a questa Commissione che non si tratta di dover operare, come da Voi sostenuto, alcun meccanismo di arrotondamento dei decimali, ma, applicando quanto la norma nitidamente prescrive, verificare che il numero di firme di sottoscrizione valide raccolte a sostegno delle liste presentate sia **non inferiore** alla soglia individuata.

Nella fattispecie concreta in esame, l'elenco dei dipendenti fornito dall'Amministrazione alla Commissione Elettorale in data 23/03/2022 riporta n. 207 nominativi.

Il 2% di 207 è pari a 4,14.

Potendosi ovviamente le firme di sottoscrizione conteggiare solo in cifre intere, ed essendo il valore 4 **effettivamente inferiore** a 4,14, appare altresì evidente a questa Commissione che **il numero minimo** di firme a sostegno valide necessario alla presentazione della lista **non possa che essere 5.**

✦ conferma di aver opportunamente verificato le firme di sottoscrizione di ogni lista

✦ conferma di essersi attenuta a dei criteri di correttezza e buona fede nel rilevare che una delle firme di sottoscrizione della lista GILDA-Unams

è stata depennata in quanto presente su più liste
‡ evidenza che il numero non sufficiente di firme di sottoscrizione
rappresentante un'irregolarità non sanabile, pertanto la commissione
reputa la lista GILDA-Unams non ammissibile

Pertanto, per tutto quanto sopra, la Commissione al termine dell'esame
compiuto,

RESPINGE il ricorso in esame.

Cordiali saluti

La Commissione elettorale